

(N. 1982-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TRABUCCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

e col Ministro dell'Industria e del Commercio

NELLA SEDUTA DEL 6 MAGGIO 1957

Comunicata alla Presidenza il 18 giugno 1957

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

ONOREVOLI SENATORI. — È noto a voi quale importanza nel nostro regime tributario abbia l'imposta di fabbricazione sugli oli minerali e loro derivati e prodotti analoghi.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1957-58, al capitolo 72, è previsto un gettito di lire 310 miliardi al quale vanno aggiunti altri 8 miliardi di lire, per imposta di fabbricazione sui gas incondensabili di prodotti petroliferi e sui gas stessi resi liquidi con la compressione, da cui entrata è prevista al capitolo 73, e 6 miliardi per sovrainposta di confine sugli oli minerali, loro derivati e prodotti analoghi previsti al capitolo 86. Sono complessivamente 324 miliardi di lire che lo Stato prevede d'incassare, pari all'11,37 per cento delle entrate effettive.

Data l'importanza del tributo è anche evidente quale gravità assuma il problema della repressione delle frodi. Purtroppo però l'incidenza della imposta è assai rilevante sul costo del prodotto; basti pensare che essa rappresenta circa il 70 per cento del prezzo di vendita al consumatore e quindi l'utile che può essere ricavato da una organizzazione fraudolenta può compensare anche il rischio di eventuali penalità in cui può cadere il frodatore, o, molto più spesso, il terzo che nella frode si intromette.

L'aumento delle possibilità di frode è dato anche dalla esistenza di una notevole quantità di agevolazioni per i carburanti da adibirsi ad usi particolari, in special modo per usi agricoli, e per i carburanti acquistati dai turisti esteri muniti di speciali buoni.

Nei primi mesi dell'anno in corso sono giunte al Ministero delle finanze notizie di un aumento progressivo di frodi e del perfezionarsi progressivo della tecnica fraudolenta resa più facile dal sorgere di raffinerie nuove e da una sempre più intensa rete di distributori automatici lungo le strade nazionali. L'esistenza di tanti distributori per i quali sembrerebbe impossibile ricostruire il bilancio di esercizio, dati i margini di guadagno onesto che possono essere riservati ad un gestore di distributori stradali o di una delle cosiddette stazioni di servizio, costituisce la riprova della esistenza di una rete di rifornimento clandestino, che permetta margini di guada-

gno molto maggiori di quelli legali, anche attraverso la vendita dei prodotti a prezzi inferiori di quelli praticati dalle stesse maggiori case raffinatrici.

Opportuni studi ed indagini accurate hanno portato il Ministero alla individuazione delle modalità più comuni di attuazione delle frodi, e allo studio dei migliori provvedimenti per reprimerle.

Pure essendo le raffinerie ed i depositi extra doganali sotto controllo, si è scoperto che notevoli quantitativi di prodotti petroliferi riuscivano, con mezzi fraudolenti sempre nuovi a sfuggire alla vigilanza finanziaria; pure essendo circondata la distribuzione dei prodotti agevolati da una serie di provvidenze particolari (colorazione, consegna su buoni ecc.), si è constatato che i frodatori hanno trovato modo di evitare le conseguenze dei mezzi preventivi escogitati dagli organi tecnici della Amministrazione; di qui la necessità di seguire i prodotti petroliferi anche usciti dal territorio sotto controllo doganale, quando circolino nel territorio della Repubblica e quando vengano immessi nei depositi delle raffinerie, e dei commercianti all'ingrosso e al minuto. Di qui la necessità di stabilire maggiori pene per i frodatori, soprattutto pene restrittive della libertà personale, e la necessità di adottare particolari provvidenze per la persecuzione dei tentativi di adibire i petroli agevolati ad usi diversi da quelli per i quali l'agevolazione è concessa.

Il Governo ha ritenuto tanto urgente prendere i provvedimenti nei sensi suindicati che ha fatto ricorso alle facoltà concessegli dall'articolo 77 della Costituzione della Repubblica, comma secondo, ed ha così emanato il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del giorno 6 maggio ed il giorno stesso presentato al Parlamento per la sua conversione.

Sostanzialmente le norme del decreto-legge si possono illustrare raccogliendole secondo il concetto che le informa. Vi sono le norme che istituiscono la vigilanza della Amministrazione finanziaria sui depositi di carburanti liberi da imposta e sui distributori relativi (si prevede la denuncia obbligatoria del deposito prima che sia messo in esercizio, il rilascio

di apposita licenza da parte degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per l'esercizio stesso, l'obbligatorietà della tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico per coloro che gestiscono depositi e distributori). Vi sono poi le norme che permettono il controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria sulla circolazione dei prodotti petroliferi e permettono di seguire la merce nei passaggi da un deposito all'altro attraverso la registrazione dei movimenti (si prevede il rilascio di certificati di provenienza che devono accompagnare i prodotti petroliferi nei loro passaggi da deposito a deposito). Vi sono le norme per la maggior vigilanza sui prodotti agevolati (si stabilisce la obbligatorietà della separazione fisica dei depositi di prodotti che hanno assolto l'imposta e di quelli esenti o soggetti a speciale regime). Infine vi sono le norme penali su tre direzioni: aggravamento delle pene pecuniarie — introduzione di severe pene restrittive della libertà personale — affermazione di responsabilità civile a carico dell'esercente per le multe oltre che per le ammende inflitte al personale da lui dipendente.

Il disegno di legge per la conversione prevede soltanto questo, ma già l'esperienza dei primi giorni di applicazione del decreto-legge e le osservazioni dei pratici e degli interessati hanno suggerito la necessità di apportare al decreto stesso alcune modifiche: altre ha creduto e crede opportuno di sottoporre alla vostra approvazione la Commissione referente, persuasa della necessità che la norma abbia applicazione con la maggiore severità possibile, ma che contemporaneamente le modalità pratiche di attuazione siano tali da intralciare il meno possibile lo sviluppo dell'industria della raffinazione degli oli minerali e quello del relativo commercio, così intimamente connesso con quello della motorizzazione e della meccanizzazione della Nazione.

* * *

Onorevoli senatori, da parte di alcune categorie interessate sono state affacciate alcune obiezioni pregiudiziali di ordine costituzionale contro il decreto-legge che si sta esaminando.

Si è eccepito da un lato che esso porta una formula vaga per la conversione in legge « sarà presentato alle Camere per la conversione in legge » anziché « sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge il giorno stesso della sua pubblicazione », e si è asserito dall'altro che è incostituzionale per la mancanza degli estremi dell'urgenza, quanto meno per alcune norme (le norme penali soprattutto). Altre osservazioni di ordine costituzionale sono state fatte relativamente all'articolo 8, terzo comma (perquisizioni domiciliari).

Quanto alla formula relativa alla presentazione al Parlamento, appare evidente che ciò che la Costituzione ha voluto non fu certo che il decreto-legge portasse l'indicazione della necessità della presentazione al Parlamento nel giorno stesso della pubblicazione, ma che la presentazione avvenisse nel giorno della pubblicazione. Ed in realtà la presentazione avvenne il giorno 6 maggio 1957 cioè il giorno stesso in cui il decreto-legge fu pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Nè maggior valore ha, a parere della Commissione, l'eccezione basata sul fatto che il decreto-legge porta la data del 5 maggio 1957 e fu presentato al Parlamento il 6 maggio cioè il giorno della pubblicazione non quello della sua sottoscrizione da parte del Capo dello Stato. Sembra alla maggioranza della Commissione che la data di presentazione debba coincidere con quella di pubblicazione sia perchè fino a che non sia pubblicato, il decreto-legge non acquista la forza imperativa, sia perchè tra la sua emanazione, la sua inserzione nella Raccolta ufficiale e la sua pubblicazione occorre che il decreto-legge venga registrato alla Corte dei conti, sia infine perchè sarebbe gravemente limitativo dei poteri del Capo dello Stato se egli non potesse adottare provvedimenti urgenti in ore in cui, per essere chiusi gli Uffici del Senato e della Camera, non potessero immediatamente essere presentati per la conversione. È poi conforme ad un principio ormai generalmente invalso nella legislazione italiana che ciò che non sia effettuato nei giorni festivi (il 5 maggio era giorno festivo-domenica) possa essere effettuato il giorno immediatamente successivo.

Neppure fondata sembra l'altra eccezione di ordine costituzionale. Un provvedimento di repressione delle frodi in materia petrolifera era indubbiamente urgente, dato che le frodi andavano ogni giorno crescendo in modo impressionante; una lunga discussione parlamentare in argomento avrebbe potuto lasciare accumulare clandestinamente prodotti sottratti alla imposta con grave danno all'Era-rio. Di qui la necessità di intervenire improvvisamente con norme regolatrici: ma naturalmente, introducendosi tutto un sistema di regolamentazione, occorreva provvedere anche alle norme sanzionatrici cioè alle norme penali, dovevano essere modificate altre norme penali in vigore per il coordinamento totale della materia e dovevano infine, essere dettate altre norme di più lenta attuazione.

L'estremo dunque dell'urgenza non può essere negato. Ma sembra alla Commissione che ha l'onore di riferire sul provvedimento in esame che giudici dell'urgenza non possano essere che il Governo, nell'adottare il provvedimento, ed il Parlamento, nel provvedere alla conversione in legge. Se il Parlamento convertirà in legge il decreto-legge segno è che nell'esercizio del suo potere sovrano avrà constatato che vi erano gli estremi perchè esso potesse essere emanato: se non lo convertirà, provvederà a' sensi della Costituzione a dettare le norme applicabili ai rapporti giuridici sorti nel periodo intercorso fra la emanazione del decreto-legge e il momento in cui la conferma sarà negata.

Ma la Commissione, nella sua maggioranza, è convinta di servire fedelmente gli interessi del Paese suggerendovi di convertire in legge il decreto-legge in esame pur in un testo formalmente nuovo per la necessità in cui si è trovata di mantenere la sostanza delle norme emanate pur modificando alcuni particolari.

* * *

Onorevoli senatori, passando dalla esposizione generale all'esame particolareggiato delle norme e delle modificazioni che si suggeriscono, va notato anzitutto che con gli articoli 1 e 2 del decreto-legge viene imposto a chi abbia un deposito per la vendita al pubblico di oli mine-

rali, carburanti, combustibili o lubrificanti di farne denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio. La denuncia va fatta tre mesi avanti che il deposito venga messo in esercizio per i depositi non ancora attivi. Scopo del provvedimento è di mettere i depositi sotto controllo dell'U.T.I.F., il quale, a' sensi del successivo articolo 3, dovrà rilasciare la licenza relativa. Ha osservato la Commissione però che, all'Ufficio imposte di fabbricazione non interessa la costruzione, l'impianto del deposito, ma la sua messa in esercizio, onde vi si propone la modifica degli articoli 1 e 2 proprio in questo senso (soppressione della parola « impianto » e sua sostituzione ove occorra con la parola « esercizio »). È apparso poi necessario esentare dall'obbligo della denuncia i piccoli depositi purchè la quantità complessiva di prodotti petroliferi (oli minerali carburanti, lubrificanti o combustibili) non superi i 5 quintali. Così sono esonerati i droghieri per i quantitativi di petrolio o di benzina che devono sempre avere, i farmacisti per l'olio di vasellina, ecc..

Parificati ai depositi, agli effetti della denuncia, sono stati considerati dal decreto-legge, i depositi per usi privati, agricoli, industriali aventi capacità superiore ai dieci metri cubi, le stazioni di servizio e i distributori stradali di carburanti, gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli, industriali.

Sembra alla Commissione opportuno proporvi di esentare i depositi di olio combustibile per usi privati fino alla capacità di metri cubi 25 (pari a quella di una autocisterna con rimorchio), dato che per il riscaldamento delle comuni case è invalso il sistema di approvvigionamento per autocisterne, nonchè i distributori ad uso privato quando non siano collegati a serbatoi di capacità superiore ai dieci metri cubi.

Nel testo stesso dell'articolo 1 si è ritenuto poi di chiarire, che parecchi depositi intestati alla stessa persona od ente si cumulano per quel che riguarda il limite di capacità, a meno che non siano depositi di combustibile situati in fabbricati distinti e annessi ad impianti di riscaldamento distinti: tutto ciò sempre in re-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lazione alla necessità di esonerare da formalità i comuni impianti di riscaldamento.

Altre norme di cui si suggerisce l'adozione sono solo perfezionamenti formali.

Sembra qui necessario dire che per stazioni di servizio si intendono di solito tutti gli stabili organizzati per rifornire gli automezzi di passaggio di ciò di cui hanno bisogno, ma che rientrano nella disposizione in esame solo quelle stazioni, ed in Italia sono la quasi totalità, che con distributore automatico, o in altro modo, riforniscono carburanti o lubrificanti: stazioni di servizio improprie che avessero soltanto lo scopo di provvedere a rifornimento di gomme, o di pezzi di ricambio, o a dare ospitalità alle persone viaggianti con automezzi ecc., senza deposito e senza distribuzione di prodotti petroliferi di sorta non dovrebbero essere considerate stazioni di servizio agli effetti della legge in esame.

L'articolo 2 del decreto-legge pone un termine di giorni trenta per la denuncia dei depositi esistenti: essendo proposte modificazioni notevoli delle norme di cui all'articolo 1, la Commissione vi propone anche di prorogare il termine a giorni 90 portando la norma relativa tra le disposizioni transitorie e dando espressamente alla modifica effetto retroattivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge onde evitare che siano perseguiti penalmente i titolari di depositi privati di combustibili di capacità superiore ai dieci metri cubi e inferiore ai 25 metri cubi e quelli dei distributori automatici di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali connessi con depositi inferiori ai dieci metri cubi che non abbiano presentato la denuncia entro il termine di giorni trenta dall'entrata in vigore del decreto.

L'articolo 3 del decreto-legge dispone che i titolari di depositi, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere debbono essere muniti di licenza annuale rilasciata dall'Ufficio tecnico per le imposte di fabbricazione.

Tale licenza si dispone possa essere sospesa personalmente dall'ingegnere capo dell'ufficio quando, a seguito di denuncia per violazioni costituenti delitto a' termini del decreto

in esame, sia aperto procedimento penale e fino a che questo sia pendente.

La Commissione ed il Ministero concordemente vi propongono di stabilire che la licenza che non deve aver carattere di vessazione burocratica sia triennale, e che nei casi di locazione o di comodato dei depositi, delle stazioni, ecc. la licenza debba essere rilasciata al conduttore o comodatario.

Ritiene la Commissione poi di far presente che la licenza non ha caratteristica di licenza di polizia: essa quindi dovrà venir rilasciata quando non vi sia motivo di negarla e l'eventuale rifiuto dovrà essere motivato.

Giustamente fu disposto poi col decreto-legge che la condanna per violazioni costituenti delitto a sensi del decreto stesso debba importare la revoca della licenza, ma la Commissione ha osservato che la norma sarebbe inefficace se il condannato potesse subito richiedere altra licenza per altro deposito o per altro distributore, ragione per cui vi si propone di introdurre la norma che la condanna importi anche la esclusione dal rilascio di altra licenza per un periodo di cinque anni.

Nello stesso articolo 3 è stabilito che i titolari dei depositi, stazioni di servizio, distributori, ecc., tenuti a denuncia devono tenere registro di carico e scarico. È infatti essenziale al sistema che si è introdotto col decreto-legge in esame che possa essere in ogni momento controllato: i quantitativi dei prodotti immessi nei depositi e nei serbatoi, i quantitativi che ne sono estratti, le relative destinazioni nei casi in cui queste devono essere registrate, ecc.

L'articolo 4 del decreto-legge è inteso a prevenire la frode assai facile del passaggio di prodotti dai depositi costieri o comunque soggetti a controllo doganale perchè contenenti merce che non è stata assoggettata all'imposta (merce destinata all'estero, alla lavorazione, ecc.) ai depositi liberi. Perciò il decreto-legge ha disposto che sia proibito di detenere carburanti, combustibili o lubrificanti che hanno assolto il tributo nei recinti dei depositi costieri ed interni sottoposti alle prescrizioni della legge doganale per i depositi di proprietà privata nonchè nei recinti delle raffinerie, salvo per queste quanto disposto dall'articolo 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334. Analogamente è disposta la proibizione di de-

tenere nei depositi liberi, oli minerali destinati ad usi agevolati.

Col secondo comma dello stesso articolo è stata disposta la facoltà al Ministero delle finanze di permettere agli esercenti i depositi già esistenti, una deroga fino alla scadenza delle concessioni in atto, disponendo però le necessarie misure (che possono riguardare sia la sistemazione dei depositi, sia l'esercizio degli stessi) per evitare le frodi. Appare alla Commissione più opportuno conservare la norma, ma spostarne la collocazione fra le disposizioni transitorie, onde accentuarne anche l'eccezionalità.

Gli articoli 5 e 6 del decreto-legge regolano la materia dei trasporti dei prodotti petroliferi entro il territorio della Repubblica. Diventa consono al sistema introdotto dal decreto per il quale la vigilanza sugli oli minerali si estende anche al di fuori dei recinti sotto controllo doganale, che sia soprattutto controllata la circolazione dei prodotti, abbiano o non abbiano assolto il tributo. Cardine quindi del sistema diviene il certificato di provenienza che deve accompagnare il prodotto e deve essere allegato al libro di carico e scarico a documentazione del carico avvenuto con olio minerale di provenienza legittima presso il deposito di destinazione.

Nel complesso le norme del decreto-legge meritano di esser conservate; ma la Commissione ed il Ministero vi propongono di adottare alcune particolarità in relazione alla possibile diversità dei mezzi di trasporto (la ferrovia o la via ordinaria), alla necessità di indicare nel documento, oltre che il nome dello spedite e del destinatario, anche il deposito di provenienza e quello di destinazione, alla opportunità di prescrivere che i certificati debbano essere conservati insieme col registro di carico e scarico, ecc..

Due innovazioni importanti vi vengono altresì proposte:

prima: quella della esenzione dall'obbligo di registrazione e correlativamente dall'obbligo della circolazione con documento di carico e scarico per i lubrificanti confezionati in appositi recipienti, del contenuto massimo di venti chilogrammi, muniti di chiusura stabile a macchina con saldatura a suggello e con indicazio-

ne del marchio della ditta fabbricante, importatrice o confezionatrice, tutto semprechè la giacenza in deposito non superi i 5 quintali;

seconda: quella dell'autorizzazione che la Amministrazione finanziaria può concedere agli esercenti i depositi liberi per usi commerciali, combustibili e lubrificanti, di emettere certificati di provenienza.

È indubbiamente una grave concessione che si propone, e la Commissione fu molto perplessa nell'aderire alla proposta: d'altra parte prevalse nella maggioranza la considerazione della grave difficoltà che avrebbero avuto gli Uffici finanziari di attrezzarsi per la sollecita emissione di tutti i certificati necessari a scortare gli ingenti, ma frazionatissimi quantitativi di oli minerali che circolano giornalmente nel territorio della Repubblica. Sembrò da ultimo sufficiente cautela sancire solo la facoltà della Amministrazione di dare il suo consenso (sempre revocabile) alla emissione da parte delle ditte dei cennati certificati, e stabilire poi che in ogni caso dell'emesso certificato le ditte debbano mandare riscontro entro il giorno successivo alla emissione, sia all'Ufficio tecnico territorialmente competente per i depositi dal quale il prodotto si estrae, sia a quello competente per il deposito al quale il prodotto è diretto.

Naturalmente per la mancata spedizione tempestiva dei riscontri va stabilita una pena che vi si propone di fissare nell'ammenda da lire 50.000 a 300.000 come all'articolo 19 proposto.

All'articolo 7 per prevenire le frodi da parte dei depositari dei prodotti agevolati il decreto-legge dispone che i depositari dei prodotti denaturati debbano dare cauzione nella misura della imposta di fabbricazione prevista per l'uso più tassato e per la intera capacità dei depositi (serbatoi o fusti). Sembra alla Commissione, d'accordo col Ministero, che possa esservi suggerito di ritenere sufficiente una cauzione pari alla metà dell'importo, onde venire incontro soprattutto ai piccoli commercianti. Va subito detto però che la richiesta da parte dei commercianti dei prodotti petroliferi di ridurre ulteriormente l'ammontare della cauzione non potrebbe trovare concorde la Commissione, dato che è di comune esperienza che proprio in materia di prodotti denaturati e agevolati la enorme moltiplicazione dei depositi

ha reso assai facile la frode, anche mediante decolorazione od eliminazione delle caratteristiche del prodotto denaturato.

L'articolo 8 prevede tre tipi di norme cautelari: la facoltà data alla Amministrazione finanziaria di applicare suggelli agli apparecchi di distribuzione automatica ai fini dei riscontri delle erogazioni, la facoltà per gli ufficiali ed agenti dell'Amministrazione finanziaria ed a quelli di polizia tributaria di accedere sia di giorno che di notte nei depositi, nelle stazioni di servizio, nei luoghi dove sono installati apparecchi di distribuzione soggetti a denuncia per esaminare registri e documenti ed anche per prelevare, nelle debite forme, campioni; la facoltà infine degli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza di eseguire perquisizioni domiciliari quando abbiano notizia o fondato sospetto di violazioni costituenti reato a sensi del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, e successive modificazioni.

Contro quest'ultima norma si sollevarono osservazioni di natura costituzionale e giuridica anche da parte della Commissione di giustizia del Senato. Sembra alla Commissione che vi riferisce che non debba essere aumentato il potere in argomento di perquisizioni domiciliari riconosciuto agli organi di polizia tributaria dall'articolo 33 della legge 7 febbraio 1929, n. 4, ed in tal senso vi propone la modifica del testo con la sola precisazione che la norma di cui all'articolo 33 è estesa anche alla vigilanza per l'applicazione della legge sugli oli minerali. Nel primo comma poi dello stesso articolo 8, onde sancire il principio che la facoltà di apporre sigilli, soprattutto sospendendo la erogazione dei carburanti, non possa essere usufruita che in casi gravi e per gravi motivi, la Commissione vi propone di stabilire che il potere della apposizione dei suggelli sia dato solo quando l'Amministrazione abbia notizia e fondato sospetto di gravi irregolarità.

Gli articoli da 9 a 22 riguardano le pene per le varie violazioni alle norme sulla imposta di fabbricazione sugli oli minerali e a quelle del decreto-legge. In genere si è introdotta per i vari casi di frode oltre la pena della multa anche la pena restrittiva della libertà personale, reclusione da sei mesi a tre anni, nei casi più gravi da uno a cinque anni, la confisca dei prodotti oggetto della violazione e quella dei

mezzi adoperati per la frode, nonchè la equiparazione del tentativo al reato consumato.

Inutile sembra mettere in luce le singole ipotesi che risultano assai chiare dalla lettura del testo del decreto. Pare però alla vostra Commissione giusto proporvi una attenuazione particolare della pena per le piccole violazioni effettuate dagli agricoltori nell'uso dei prodotti agevolati loro concessi per usi agricoli (per esempio, il caso del trasporto di carichi non ammessi sul trattore agricolo). Vedrà il Senato se sia opportuno attenuare ancora la pena per tali piccole infrazioni in cui la quantità di olio minerale per cui si effettua la frode sia inferiore al quintale, escludendo anche la confisca del mezzo, come alcuni membri della Commissione avrebbero proposto.

Inoltre la Commissione ritiene di proporvi la introduzione di qualche altra norma intesa a colpire più lievi infrazioni.

Una regolamentazione particolare è stata introdotta ed in parte vi si propone di modificare per le eccedenze ed i cali.

Le ipotesi principali che si possono fare sono quattro: eccedenze riscontrate nei depositi liberi, deficienze nei depositi liberi, deficienze nei depositi di oli minerali agevolati, eccedenze nei depositi di oli minerali agevolati.

Le eccedenze riscontrate nei depositi liberi fanno presumere la introduzione di materiale proveniente da frode (onde la grave sanzione di cui al secondo comma dell'articolo 13); la deficienza riscontrata invece nei depositi liberi, qualora non sia predisposta per l'introduzione di olio minerale derivante da contrabbando, costituisce soltanto irregolarità nella tenuta del registro di carico e scarico; la deficienza nei depositi dei prodotti agevolati fa presumere la frode nell'uso degli stessi, donde la sanzione della multa, oltre all'obbligo del pagamento della tassa, prevista all'articolo 16; la eccedenza riscontrata nei depositi di carburante agevolato fa presumere sempre la introduzione di prodotti di frode e quindi giustifica la applicazione della stessa pena prevista dall'articolo 13 (vedi articolo 16, sesto comma).

D'accordo col Ministero la Commissione vi propone di ammettere per i casi di eccedenza riscontrati nei depositi collegati con i distributori una tolleranza fino al 5 per mille delle

erogazioni registrate dal contatore totalizzatore, per le deficienze una tolleranza per i prodotti agevolati non superiore all'uno per cento semestrale, e per i prodotti non agevolati solo le tolleranze previste dal regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334. Le norme di cui all'articolo 15 riguardano il trasporto senza certificato di provenienza: la Commissione vi propone la sostituzione delle parole « chiunque trasporta » con le parole « chiunque trasporta o fa trasportare » per chiarire che soggetto a pena va insieme chi esegue il trasporto e chi lo ordina.

Nell'articolo 17 invece la parola « vettore » che ha un preciso significato giuridico inapplicabile al caso dovrà venire sostituita con le parole « chi trasporta » perchè solo chi materialmente esegue il trasporto può rifiutarsi di esibire il certificato di trasporto di cui sia munito.

L'articolo 18 non merita particolari delucidazioni. Esso riguarda le infrazioni generiche costituenti ostacolo all'esercizio del controllo, vi si propone di togliere le ultime parole: « in deroga all'articolo 24 del Codice penale » perchè non si applicano al caso.

Necessario invece si ravvisa introdurre con l'articolo 19 la sanzione per il caso di irregolarità nel rilascio del documento di trasporto o per la mancata comunicazione dei riscontrini da parte della ditta autorizzata ad emetterli e di ciò è stato già detto.

Le altre disposizioni non meritano particolare commento.

Una norma nuova vi si propone di adottare con l'articolo 20-bis. Il controllo imposto, a chi rifornisce olio minerale dietro rilascio di buoni turistici stranieri, della corrispondenza del numero di serie dei buoni benzina e di quello di targa dell'automezzo con quelli riportati sulla carta carburante e quello della apposizione del proprio nome e cognome e del numero di tar-

ga del mezzo rifornito sui buoni benzina ritirati.

Così altro veicolo di frode viene certamente controllato.

Con l'articolo 22 viene disposta la responsabilità civile del datore di lavoro anche per le multe alle quali sia condannato il dipendente insolvente. La Commissione si è preoccupata di evitare che con tale sanzione non sia punito chi veramente commette il reato disponendo i trasporti, onde la modifica che vi si propone all'articolo 15: sembra così che la norma dell'articolo 22 si manifesti completamente giustificata.

Da ultimo fu ritenuto necessario proporvi un nuovo articolo 23 che dispone la esenzione dalle norme relative alla denuncia e al documento di trasporto per oli minerali appartenenti alle Amministrazioni dello Stato anche a carattere autonomo.

* * *

Onorevoli senatori, la lunga relazione può darvi un'idea della complessità delle norme che il decreto-legge ha introdotto e delle modifiche che vi si propongono. La Commissione ed il relatore ritengono che il sistema non sarà certamente sufficiente ad evitare tutte le frodi.

È certo però che si comincerà ad evitarne una buona parte. La attuazione pratica delle varie norme certamente suggerirà qualche modificazione, qualche aggiunta, qualche eliminazione di forma.

Ma in materia tanto delicata, la perfezione difficilmente si raggiunge. Al Senato quindi l'esame del complesso provvedimento viene raccomandato dalla Commissione con la certezza di aver compiuto opera diligente e scrupolosa nonostante qualche inevitabile imperfezione.

TRABUCCHI, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO DEL GOVERNO

Conversione in legge del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali.

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, concernente disposizioni per la prevenzione e la repressione delle frodi nel settore degli oli minerali, *con le seguenti modificazioni:*

ARTICOLO 1:

Nel primo comma sono sopresse le parole: « impiantare od ».

Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

« Sono altresì soggetti alla denuncia di cui al precedente comma:

a) l'esercizio di depositi per usi privati, agricoli ed industriali, aventi capacità superiore a 10 metri cubi. Tale limite è elevato a 25 metri cubi per i soli depositi di olio combustibile per usi privati. Agli effetti di tale limite non si cumulano le singole capacità dei depositi di olio combustibile destinato al riscaldamento appartenenti ad uno stesso proprietario, ma ubicati in fabbricati diversi ed annessi ad impianti di riscaldamento distinti;

b) l'esercizio di stazioni di servizio e di distributori stradali di carburanti;

c) l'esercizio di apparecchi di distribuzione automatica di carburanti per usi privati, agricoli ed industriali, collegati a serbatoi la cui capacità globale supera i 10 metri cubi.

« La denuncia deve essere corredata:

1) per i depositi: della copia dell'atto di concessione o di quello di autorizzazione, in quanto previsti, ai sensi dell'articolo 11 del regio de-

creto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive modificazioni;

2) per le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti che non sono soggetti alla concessione prescritta dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741: della copia dell'autorizzazione rilasciata dal Prefetto della Provincia ai sensi della legge 23 febbraio 1950, n. 170.

« Sono esenti dall'obbligo della denuncia di cui al primo comma, i depositi per la vendita al minuto, purchè la quantità di oli minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, detenuta in deposito, non superi complessivamente 5 quintali ».

ARTICOLO 2:

Il primo comma è soppresso.

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, in genere, che saranno istituiti posteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, la denuncia di cui all'articolo 1 deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno trenta giorni prima dell'attivazione dell'esercizio ».

ARTICOLO 3:

Il primo comma è sostituito dai seguenti:

« I titolari dei depositi di oli minerali, delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti in genere, di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1, devono essere muniti di apposita licenza triennale soggetta al solo diritto di bollo e rilasciata dall'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sono obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico. I registri di carico e scarico, corredati dei certificati di provenienza della merce, debbono essere restituiti al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione appena esauriti, per la rinnovazione.

« Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 25 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, la licenza viene rilasciata al locatario o al comodatario, ai quali incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico ».

All'ultimo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

« nonchè l'esclusione dal rilascio di altra licenza di cui al primo comma, per un periodo di cinque anni ».

ARTICOLO 4:

Il secondo comma è soppresso.

ARTICOLO 5:

Nel secondo comma alle parole: « all'articolo 1 », sono sostituite le altre: « al primo e secondo comma dell'articolo 1 »; e sono, in fine, aggiunte le seguenti parole: « salvo quanto disposto dal successivo articolo 5-bis ».

L'ultimo comma è sostituito dai seguenti:

« Il certificato di provenienza deve recare l'indicazione della qualità e della quantità dei prodotti; il numero e il tipo dei recipienti in cui essi sono contenuti; il nome, il cognome e l'indirizzo del mittente e del destinatario con la precisazione del deposito di provenienza e di destinazione; la specie del trasporto. Qualora il trasporto avvenga per via ordinaria, il certificato di provenienza deve indicare anche il nominativo di colui che esegue il trasporto e quello del vettore, il numero di targa e di matricola del mezzo, l'itinerario di massima da seguire e il tempo utile per giungere a destinazione.

« Il certificato di provenienza deve essere custodito dal personale incaricato del trasporto, per essere esibito, a richiesta, agli organi di controllo e poi consegnato al destinatario del carico che ne deve rilasciare ricevuta. Prima della consegna della merce e del certificato, l'incaricato del trasporto attesta sul certificato stesso, apponendovi la propria firma, che il trasporto è avvenuto.

« Il destinatario del carico che sia esercente di deposito di oli minerali, di stazione di servizio o di apparecchio di distribuzione automatica di carburanti di cui al primo e secondo comma dell'articolo 1, è tenuto ad allegare il certificato di provenienza al registro di carico e scarico previsto dall'articolo 3, a giustificazione dell'introduzione in deposito della corrispondente partita di prodotto.

« Fuori dei casi previsti dal comma precedente, il destinatario del carico deve custodire il certificato di provenienza per la durata di un anno dalla data del rilascio per esibirlo, a richiesta, agli organi incaricati dei riscontri ».

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente :

ARTICOLO 5-bis :

« Sono esenti dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico nonché dal vincolo del certificato di provenienza le stazioni di servizio ed i distributori fissi di carburanti in genere, per i soli oli minerali lubrificanti confezionati in appositi recipienti, del contenuto massimo di 20 chilogrammi, muniti di chiusura stabile a macchina, a saldatura o a suggello, contraddistinti da marchi della ditta fabbricante, importatrice o confezionatrice, recanti l'indicazione della qualità e quantità del prodotto, semprechè la giacenza in deposito non ecceda i cinque quintali ».

ARTICOLO 6 :

Sono aggiunti, alla fine dell'articolo, i seguenti commi :

« L'Amministrazione finanziaria può tuttavia autorizzare gli esercenti depositi liberi, per usi commerciali, di oli minerali carburanti combustibili e lubrificanti, all'emissione dei certificati di provenienza per i prodotti che le ditte medesime intendono estrarre dai loro depositi.

« I certificati di provenienza, composti di matrice, figlia e due riscontri, sono staccati da appositi bollettari predisposti dall'Amministrazione finanziaria e soggetti a rendiconto.

« Gli esercenti come sopra autorizzati alla emissione dei certificati di provenienza hanno l'obbligo di trasmettere anche a mezzo lettera raccomandata, non oltre il giorno successivo non festivo a quello di emissione, i riscontri dei certificati emessi agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione nelle cui circoscrizioni territoriali sono rispettivamente ubicati, il deposito libero da cui i prodotti vengono estratti e quello al quale i prodotti stessi sono destinati ».

ARTICOLO 7:

Nel primo comma, alle parole: « corrispondente all'intera imposta », sono sostituite le altre: « nella misura del 50 per cento della imposta ».

ARTICOLO 8:

Nel primo comma, dopo le parole: « L'Amministrazione finanziaria », sono aggiunte le seguenti: « , quando abbia notizia o fondato sospetto di gravi irregolarità, ».

Nell'ultimo comma, alle parole: « Gli ufficiali ed i sottufficiali della Guardia di finanza hanno facoltà », sono sostituite le altre: « È data facoltà agli ufficiali della polizia tributaria ».

ARTICOLO 10:

Dopo il primo comma dell'articolo 23-bis, è aggiunto il seguente:

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è inferiore a un quintale, si applica soltanto la pena della multa ».

Il quinto comma dello stesso articolo 23-bis, è sostituito dal seguente:

« Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al primo comma, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, salvo che il fatto non costituisca più grave reato ».

Nell'ultimo comma dello stesso articolo 23-bis, alle parole: « agli articoli 56 e 240 del Codice penale », sono sostituite le altre: « agli articoli 26, 56 e 240 del Codice penale ».

Dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente articolo:

ARTICOLO 12-bis:

« Chiunque con qualsiasi mezzo fraudolento procura a sè o ad altri gli speciali buoni che danno titolo al ritiro della benzina col paga-

mento dell'imposta di fabbricazione nella misura ridotta prevista dalla tabella B n. 1 annessa al decreto-legge 3 dicembre 1953, numero 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centomila ad un milione.

« Il tentativo è punito con la stessa pena prevista per il reato consumato.

« Le disposizioni dei commi precedenti sono stabilite, rispettivamente, in deroga agli articoli 24 e 56 del Codice penale ».

ARTICOLO 13:

Nel primo comma, alle parole: « Chiunque è titolare di un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti di una stazione di servizio o di un apparecchio di distribuzione » *sono sostituite le altre:* « Chiunque esercita un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione ».

Dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al cinque per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base dalla verifica ».

Il comma terzo è sostituito dal seguente:

« Indipendentemente dalla applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque essendovi obbligato non tenga o tenga irregolarmente, o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca a richiesta degli organi incaricati del controllo i certificati di provenienza che sia tenuto a conservare ».

Dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

« Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una

differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal comma aggiunto dopo il secondo del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La disposizione del terzo comma è stabilita in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 15:

Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasporta o fa trasportare oli minerali combustibili o carburanti, anche denaturati, o lubrificanti, senza certificato di provenienza, nei casi in cui esso sia prescritto, o con certificato scaduto, falso od alterato, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni ».

Dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nei casi in cui il certificato di provenienza, rilasciato dall'esercente autorizzato all'emissione, manchi di uno degli elementi indicati nell'articolo 5, terzo comma, semprechè sia sufficiente ad individuare il mittente ed il destinatario, la merce trasportata ed il trasporto che viene effettuato, da deposito a deposito, si applica l'ammenda da lire cinquemila a lire centomila ».

L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dei commi primo, terzo e quarto sono stabilite, rispettivamente, in deroga agli articoli 24, 240 e 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 16:

Nel primo comma, le parole: « percentuale annua dell'1 per cento », sono sostituite dalle altre: « percentuale semestrale dell'1 per cento ».

ARTICOLO 17:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« Chiunque trasporta per via ordinaria oli minerali, carburanti, combustibili e lubrificanti e rifiuta di esibire agli organi di controllo il certificato di provenienza previsto dall'articolo 5 del presente decreto e di cui sia in possesso, o non lo consegna al destinatario della merce, o, consegnandolo non vi appone la annotazione del trasporto eseguito, è punito con la multa da lire 50.000 ad un milione, in deroga all'articolo 24 del Codice penale.

« Il destinatario della merce che ricevendo il certificato di trasporto non ne rilascia ricevuta, a richiesta del trasportatore è punito con la ammenda da lire 50.000 a 300.000 in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 18:

Sono soppresse, in fine, le parole: « in deroga, all'articolo 24 del Codice penale ».

ARTICOLO 19:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« L'esercente autorizzato a rilasciare il certificato di provenienza, che omette di inserire in detto documento uno qualsiasi degli elementi indicati nell'articolo 5, ovvero non ottempera all'obbligo dell'invio, entro il termine stabilito dall'articolo 6, dei riscontrini agli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

Dopo l'articolo 20, è aggiunto il seguente:

ARTICOLO 20-bis:

« I gestori di stazioni di servizio o distributori fissi di carburanti sono tenuti ad accertarsi dell'esatta corrispondenza dei numeri di serie dei buoni-benzina per turisti stranieri, che vengono loro esibiti, e di quello di targa dell'automezzo da rifornire, con i numeri ri-

portati sulla carta carburante, prima di effettuare l'erogazione.

« Debbono, altresì, riportare il numero di targa del mezzo rifornito sui buoni ritirati ed apporre su di essi il timbro recante la data di rifornimento, nonchè il nome e cognome del gestore e la località in cui sono ubicati la stazione di servizio o il distributore fisso di carburante.

« In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti, il gestore è punito con l'ammenda da lire cinquantamila a lire trecentomila, in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 22:

Dopo le parole: « l'esercente », sono aggiunte le altre: « o il vettore ».

ARTICOLO 23:

L'articolo è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni contenute negli articoli 1, 5 e 22 del presente decreto non si applicano alle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, per i prodotti ad esse appartenenti ».

ARTICOLO 24:

Alle parole: « a partire dal 60° giorno », sono sostituite le altre: « a partire dal 120° giorno ».

ARTICOLO 25:

Le parole: « di carattere fiscale, » sono soppresse.

Dopo l'articolo 25, sono aggiunti i seguenti:

ARTICOLO 25-bis:

« Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare norme regolamentari, prescrivendo anche la adozione di speciali modelli, per la tenuta dei libri di carico e scarico, per la emissione e la conservazione dei certificati di provenienza, ed in genere per quanto riguarda la applicazione del presente decreto ».

ARTICOLO 25-ter :

« La denuncia di cui all'articolo 1 del presente decreto, per i depositi, le stazioni di servizio e gli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti già esistenti deve essere fatta pervenire al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione non oltre il 90° giorno dall'entrata in vigore del presente decreto ».

ARTICOLO 25-quater :

« I titolari dei depositi delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti di cui all'articolo che precede che presentino la denuncia di cui all'articolo 1 oltre i termini stabiliti, sono puniti con la ammenda da lire 50.000 a lire 300.000 in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

ARTICOLO 25-quinquies :

« Il Ministero delle finanze può consentire ai titolari di concessioni, per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato emesso il relativo decreto, la gestione promiscua dei depositi indicati nell'articolo 4 fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di concessione, semprechè i concessionari non siano stati denunciati per violazioni che configurino reato di contrabbando ed attuino le misure che l'Amministrazione ritenga di prescrivere a tutela degli interessi fiscali ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

La disposizione di cui all'articolo 25-ter che modifica il primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, ha effetto dall'entrata in vigore del decreto stesso.